

Studio Legale
Avv. Maria Rosaria Altieri
Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt) –
cell. 338 8818244 - tel. e fax 0771 324437
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it
postaptec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

CORTE D'APPELLO DI ROMA

SEZ. LAVORO

Ricorso in appello ex art. 433 c.p.c. con istanza ex art. 151 c.p.c.

Per NARDI Tiziana nata a Latina il 19.08.1985 e res.te a Latina alla via degli Elleni n. 46, c.f. NRDTZN85M59E472K, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Rosaria Altieri, cod. fisc. LTRMRS74A55I234E, giusto mandato in calce al presente atto, con domicilio eletto presso e nello studio dell'Avv. Giorgio Ricciardi in Roma, viale Tiziano n. 80. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 170, comma 4, c.p.c. il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla predetta norma al seguente numero di fax 0771 324437 e/o all'indirizzo di posta elettronica avv.mrosariaaltieri@libero.it, e/o postaptec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it.

- *APPELLANTE*

CONTRO

- 1) Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma;
- 2) MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma;
- 3) MIUR – Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, Ufficio XII - Ambito territoriale per la Provincia di Latina, in persona del legale rapp. p.t., domiciliato per la carica presso l'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma.

- *APPELLATI*

NEI CONFRONTI DI

tutti i docenti inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento (GaE) per la scuola primaria, posto comune, lingua inglese e sostegno, valide per gli aa.ss. 2014-17, dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Latina, ossia di tutti i docenti che, in virtù del richiesto reinserimento della dott.ssa Nardi Tiziana nelle citate



graduatorie, sarebbero scavalcate dalla ricorrente in ragione del maggior punteggio della stessa.

PER LA REVOCA E LA RIFORMA

della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Latina, dott. Corradino Diana, n. 319/2014, con dispositivo letto in udienza il 17/03/2015, pubblicata il 10/04/2015, depositata in Cancelleria in pari data e non notificata, con la quale veniva rigettato il ricorso ex art. 414 c.p.c., iscritto al R.G. n. 5764/2013 (all.to 1).

PREMESSO

IN FATTO

- 1) Con ricorso ritualmente notificato, la dott.ssa Nardi Tiziana conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Latina, sez. Lavoro, le Amministrazioni Scolastiche resistenti per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“a) accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l’illegittimità del DM n. 53 del 14 giugno 2012, art. 1, comma 1, nonché del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216, art. 14, comma 2 ter, convertito dalla Legge L. 24 febbraio 2012, n. 14, nella parte non consentono ai docenti che hanno conseguito l’abilitazione all’insegnamento attraverso i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria nell’anno accademico 2011-2012 l’inserimento nella fascia aggiuntiva alla III delle Graduatorie ad Esaurimento, per l’effetto*
- 2) *disapplicare alla dott.ssa Nardi Tiziana il DM n. 53 del 14 giugno 2012, art. 1, comma 1, nonché del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216, art. 14, comma 2 ter, convertito dalla Legge L. 24 febbraio 2012, n. 14, nella parte non consentono alla ricorrente che ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento attraverso i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria nell’anno accademico 2011-2012 l’inserimento nella fascia aggiuntiva alla III delle Graduatorie ad Esaurimento;*
- 3) *ordinare al M.I.U.R, Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, Ufficio XII - Ambito territoriale per la provincia di Latina, in persona del legale rapp. p.t., l’immediato inserimento dell’ins. Nardi Tiziana nella IV fascia delle Graduatorie ad Esaurimento per la scuola primaria, valide per gli aa.ss. 2012/13 e 2013/14: rispettivamente posto comune, lingua inglese, sostegno;*
- 4) *accertare e dichiarare che, in conseguenza della illegittima esclusione dalle Graduatorie ad Esaurimento, l’ins. Nardi Tiziana non è stata destinataria di contratti a tempo determinato che senz’altro la ricorrente avrebbe stipulato in*



considerazione del fatto che le graduatorie per il sostegno sono esaurite per l'a.s. 2011-12 e per l'effetto condannare il M.I.U.R, Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, Ufficio XII - Ambito territoriale per la provincia di Latina, in persona del legale rapp. p.t., al risarcimento in favore della sig.ra Nardi Tiziana del danno patrimoniale da quantificarsi nella misura della retribuzione globale di fatto che la stessa ins. Nardi avrebbe percepito in costanza di rapporto di lavoro per gli indicati anni scolastici, oltre a tutte le ulteriori somme anche a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali, nonché tutti gli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali, così come verranno accertati in corso di causa e che si quantificano nella somma di € 26.000,00 o le maggiori o minori somme che saranno ritenute di giustizia;

5) nella denegata ipotesi in cui non sia possibile la liquidazione del danno come richiesto al superiore punto 4), si chiede che l'Ill.mo Giudice adito proceda alla liquidazione in via equitativa;

6) che, per i motivi esposti nella narrativa del presente atto, l'Ill.mo Giudice adito sollevi questione di legittimità costituzionale del DM n. 53 del 14 giugno 2012, art. 1, comma 1, nonché del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216, art. 14, comma 2 ter, convertito dalla Legge L. 24 febbraio 2012, n. 14, in parte de qua, per contrasto con gli artt. 3, 4, 35, 51 e 97 Cost.”

2) Premetteva la dott.ssa Nardi Tiziana di essere in possesso della laurea in Scienze dell'Educazione e della Formazione, conseguita presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, e di essere stata ammessa, con delibera del Consiglio di Facoltà dell'Università Roma TRE (all.to 2 del fascicolo di 1° grado), al 2° anno del Corso di Laurea in Scienze della Formazione primaria (all.to 3 del fascicolo di 1° grado).

3) Conseguito il diploma di laurea in data 21/06/2012, a.a. 2011/2012 (sessione straordinaria), l'odierna appellante aveva presentato, in data 29/06/2012, ai sensi del D.M. n. 53 del 14 giugno del 2012, domanda di iscrizione nella fascia aggiuntiva alla III delle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente per l'insegnamento nella scuola primaria, rispettivamente su posto comune, lingua inglese e sostegno, valide per gli aa.ss. 2012/13 e 2013/14 (all.to 1 del fascicolo di 1° grado).

4) La domanda di inserimento, tuttavia, non veniva accolta, in quanto, in data 07/08/2012, venivano pubblicate le Graduatorie ad Esaurimento per la scuola



primaria, rispettivamente insegnamento comune, lingua inglese e sostegno, e in esse il nominativo della dott.ssa Nardi risultava assente (all.to 4 del fascicolo di 1° grado).

5) Avverso l'illegittima esclusione dalle precitate Graduatorie, l'odierna appellante presentava in data 08/08/12 reclamo in via amministrativa che non veniva accolto (all.to 5 del fascicolo di 1° grado) e successivamente in data 25/10/2013 ricorso ex art. 414 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Latina, sez. Lavoro, concludendo come da richieste di cui al punto 1) della presente premessa.

6) In data 30/09/2013 si costituivano le Amministrazioni Scolastiche appellate, contestando la fondatezza della domanda attorea e chiedendo il rigetto del ricorso.

7) Con sentenza n. 319/2015, dispositivo letto in udienza il 17/03/2015, pubblicata il 10/04/2015, depositata in Cancelleria in pari data e non notificata, il Giudice del Lavoro di Latina, dott. Corradino Diana, rigettava il ricorso, dichiarando il difetto di giurisdizione, nonché l'infondatezza della domanda “non avendo parte ricorrente su cui incombeva il relativo onere, fornito prova dei presupposti di legge posti a fondamento della domanda” e perché “la documentazione prodotta in giudizio comprova che la ricorrente non ha i titoli per l'inserimento nella quarta classe”.

La sentenza in questione appare del tutto erronea ed illegittima e dovrà pertanto essere riformata totalmente, con conseguente accoglimento dell'originario ricorso introduttivo. Richiamando tutte le deduzioni ed eccezioni formulate nel corso del giudizio di primo grado (quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte) (all.to 2), si chiede l'accoglimento del presente appello per i seguenti

MOTIVI

A) ERRORE IN IUDICANDO. SUL DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La dichiarazione del difetto di giurisdizione del GO contenuta nella sentenza impugnata è del tutto errata.

1) Invero, esiste un consolidato orientamento della Cassazione e del Consiglio di Stato secondo il quale, a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione, è mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie stesse. Tale posizione è divenuta di **“diritto soggettivo”** poiché concerne una “pretesa” (all'inserimento



in graduatoria) i cui “fatti costitutivi” corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge.

Si citano i precedenti giurisprudenziali a sostegno di tale tesi in ordine cronologico decrescente:

- ✓ **Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5794 del 24.11.2014** *"In presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento per insegnanti, non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanto si tratta di **inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti**, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, **in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili**, con la conseguenza che è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. III-bis, 23 aprile 2014, n. 4414).*
- ✓ **Cassazione Civile a Sezioni Unite, Ordinanza n. 16756 del 23.7.2014** *"In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, **con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario**, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), **di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi**, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l' art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -, in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. (Regola giurisdizione)";*
- ✓ **TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, n. 4337 del 19.4.2014** *"Non è ricompresa nella nozione di concorso ai sensi dell'art. 63, c. 4, D.Lgs. 165/2001 la fattispecie, delineata in materia scolastica dall'art. 401 D.Lgs. 297/1994, **caratterizzata dall'inserimento in apposite graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) dei docenti che sono in possesso di determinati requisiti** (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi), la*



quale è preordinata al conferimento delle cattedre che si rendono mano a mano disponibili; infatti l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, dell'atto di approvazione, colloca le procedure così articolate fuori dall'ambito concorsuale, ricomprendendole tra gli atti di gestione del rapporto di lavoro, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi, con conseguente giurisdizione del Giudice Ordinario sulle controversie concernenti l'inserimento e la collocazione in graduatoria degli insegnanti che aspirano all'assunzione."

- ✓ **Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5953 del 11.12.2013** "*Esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, per rientrare in quella del giudice ordinario, le controversie aventi ad oggetto il corretto inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il conferimento d'incarichi a tempo determinato ed indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (personale ATA). Al di là del petitum formale, infatti, la pretesa fatta valere si configura come situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla quale l'Amministrazione esercita poteri negoziali e non poteri amministrativi, né si verte in materia di procedure concorsuali (riforma T.A.R. Lazio Roma, Sezione III bis, n. 5376/2013)"*

2) In sostanza, le graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, del personale docente ed educativo rientrano in quel sistema di reclutamento di personale che non è basato su un *iter* concorsuale ma che risulta fondato sulla collocazione dell'aspirante nelle stesse in base a dei criteri prestabiliti.

Tale sistema, a differenza di quanto accade all'esito di un concorso, fa sì che l'assunzione del candidato non sia immediata ma meramente eventuale e futura in quanto connessa ai posti di lavoro che si renderanno di volta in volta disponibili che potrebbe anche, in ipotesi, mai avvenire.

Mancano, infatti, i tratti tipici che caratterizzano le procedure concorsuali: un bando di concorso, l'indicazione di un numero specifico di posti da ricoprire, di un termine entro cui tali posti dovranno essere ricoperti e di una procedura di valutazione che termina con l'individuazione di un elenco di vincitori e con la loro immediata assunzione.

In tal senso la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ha stabilito che "*Il sistema di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, come integrato e modificato dalle norme*



successive, contempla la trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatoria permanente, realizzando una forma di coordinamento fra la permanente utilizzabilità, nel tempo, della lista dei possibili aspiranti e il diverso momento nel quale ciascun aspirante acquisisce il diritto alla futura, eventuale, assunzione, con la previsione della periodica integrazione della graduatoria con l'inserimento dei vincitori dell'ultimo concorso e l'aggiornamento contestuale delle posizioni dei vincitori in epoca precedente, **con salvezza delle posizioni di questi ultimi.**

La giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti le procedure concorsuali per l'assunzione, contemplata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, è limitata a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i "vincitori", rappresenta l'atto terminale del procedimento, cosicché **non vi resta compresa la fattispecie dell'inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi) e che è preordinata al conferimento dei posti lavoro che si renderanno disponibili.** Ciò perchè l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto dell'atto di approvazione, colloca l'ipotesi fuori della fattispecie concorsuale e comporta che **sia il giudice ordinario a tutelare la pretesa all'inserimento e alla collocazione in graduatoria,** pretesa che ha ad **oggetto la conformità a legge degli atti di gestione** nella graduatoria utile per l'eventuale assunzione.

Si è in presenza di atti, i quali, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, nè potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1), non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all'art. 2907 c.c.

Il principio sopra precisato è già stato enunciato dalle Sezioni unite (vedi Cass. S.u. n. 1203/2000, n. 11404/2003), anche con riferimento all'ipotesi, sostanzialmente analoga, delle graduatorie permanenti del personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario) della scuola, chiarendo che **appartengono**



alla giurisdizione ordinaria le controversie concernenti l'utilizzazione della graduatoria (Cass. Su. n. 1989/2004). In particolare, con le decisioni n. 11563/2007 e n. 14290/2007 si è affermata la giurisdizione ordinaria sulla controversia concernente la pretesa all'assunzione di personale ATA in quanto implicante il mero controllo della gestione di una graduatoria già approvata e formata” (Cass. Civ. Sez. Un., ordinanza 13 febbraio 2008, n. 3399).

Anche successivamente la medesima Suprema Corte ha ribadito che “In materia di graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola di cui alla l. n. 296/06, art. 1, comma 605, lett. c), (Legge Finanziaria del 2007), e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto dei docenti già iscritti in determinate graduatorie ad esaurimento, e che si siano avvalsi della facoltà di essere inseriti in altre analoghe graduatorie provinciali, di non essere collocati in coda rispetto ai docenti già iscritti in queste ultime graduatorie, diritto negato dall'amministrazione in applicazione della disciplina prevista da apposito Decreto ministeriale (d.m. 8 aprile 2009 n. 42), la giurisdizione spetta al g.o., venendo in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (d.lg. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione” (Cass. Civ., Sez. Un., 8 febbraio 2011, n. 3032).

Da ultimo, la medesima Suprema Corte, nella già citata ordinanza n. 16756/15 resa a Sezioni Unite, in una causa relativa all'impugnazione della graduatoria per l'accesso ai ruoli professionali del personale ATA, ha ribadito che “Queste Sezioni Unite (cfr., in particolare, Cass. S.U. 9 agosto 2010 n. 18479; Cass. S.U. 28 luglio 2009 n. 17466; Cass. 13 febbraio 2008 n. 3399) hanno precisato che, in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria...la giurisdizione spetta al giudice ordinario venendo in questione atti che non possono non restare compresi fra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165/2001), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utili per l'eventuale assunzione. Non può configurarsi, in particolare, l'inerenza



a procedure concorsuali – per le quali l’art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001 mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo – trattandosi piuttosto dell’inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. Ed infatti il concorso a pubblico impiego consiste nella procedura comprendente sia la fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione sia la successiva fase delle prove e dei confronti di capacità, diretti ad operare la selezione in modo obiettivo: fase, questa, dominata dall’esercizio di una discrezionalità, non solo tecnica, ma anche amministrativa nella valutazione delle prove dei candidati da parte degli organi selettori, il che spiega la perdurante devoluzione delle relative controversie al giudice amministrativo. Suole così contrapporsi il sistema di reclutamento basato su liste degli uffici di collocamento e sulle relative graduatorie a quello basato sulle prove di concorso: nell’un sistema è ravvisabile solo la prima delle due fasi suddette, e l’inserzione dell’aspirante nella graduatoria in base a criteri fissi e prestabiliti ne determina il reclutamento non già immediato ma solo eventuale e futuro, ossia destinato a realizzarsi se e quando si rendano vacanti uno o più posti di lavoro; nell’altro sistema sono ravvisabili entrambe le fasi suddette ed a quella della selezione segue, immediatamente e di regola, l’assunzione. Solo a questo secondo sistema si riferisce l’art. 63 cit., che si riferisce alle procedure concorsuali per le assunzioni, mentre le ipotesi in cui si controverta circa l’inserzione dell’aspirante in graduatorie di utilizzazione soltanto eventuale esulano da questa previsione. Sono ipotesi in cui il soggetto privato fa valere il suo diritto al lavoro (artt. 4 e 36 Cost.), chiedendone la realizzazione ad una pubblica amministrazione dotata di potere di accertamento e valutazione tecnica, con la conseguenza che le relative controversie debbono essere conosciute dal giudice ordinario.” (Cass. Civ. Sez.Un. ordinanza n. 16756 del 23.07.2014).

Anche il Consiglio di Stato in seduta plenaria ha stabilito, altresì, che “...Le graduatorie degli insegnanti...non sono state stilate a conclusione di una procedura concorsuale di diritto pubblico (contraddistinta dalle tipiche fasi di pubblicazione di un bando di concorso, valutazione, graduatoria finale), bensì a seguito della formazione di un elenco nel quale sono utilmente collocati soggetti già in regolare possesso del c.d. “titolo abilitante” per l’insegnamento ed in



attesa soltanto dell'immissione in ruolo. Conseguo da ciò che la situazione giuridica soggettiva, vantata dagli iscritti nelle graduatorie...è definita di "diritto soggettivo" e non di "interesse legittimo": l'insegnante iscritto nella graduatoria vanta una vera e propria pretesa ad ottenere il posto di lavoro con il regolare scorrimento della graduatoria stessa...

Quindi, mentre in generale una graduatoria approvata in conclusione di una procedura concorsuale subisce un processo di "cristallizzazione", essendo possibile la sua utilizzazione solo in caso di rinunce o per copertura di posti eventuali in pianta organica resisi disponibili successivamente alla indizione, nei rigorosi limiti di tempo imposti per legge alla vigenza della graduatoria, le graduatorie per l'accesso, in generale, nei ruoli della scuola, non si consolidano mai, dovendo le stesse, per previsione normativa espressa (artt. 401, 553 e 554 del d.lgs. n. 297 del 1994), essere periodicamente aggiornate e quindi essendo le stesse fisiologicamente "mutevoli"...

Il sistema di cui al d.lgs. n.297 del 1994, come integrato e modificato dalle norme successive, contempla la trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatoria permanente (oggi ad esaurimento), realizzando una forma di coordinamento fra la permanente utilizzabilità, nel tempo, della lista dei possibili aspiranti e il diverso momento nel quale ciascun aspirante acquisisce il diritto alla futura, eventuale assunzione, con la previsione della periodica integrazione della graduatoria con l'inserimento dei vincitori dell'ultimo concorso e l'aggiornamento contestuale delle posizioni dei vincitori in epoca precedente, con salvezza delle posizioni di questi ultimi...". (Cons. Stato, Ad. Plen., 12/07/2001 n. 11).

Inoltre, sempre il Consiglio di Stato ha stabilito che "Il g.a non ha giurisdizione nel caso in cui, al di là del "petitum" formale, la pretesa fatta valere si configuri come situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla quale l'Amministrazione esercita poteri negoziali e non poteri amministrativi; infatti, i decreti ministeriali disciplinanti le graduatorie ad esaurimento non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che restano compresi tra le determinazioni assunte con le capacità e i poteri simili a quelli del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi..." (Cons. Stato, Sez. VI, 11/01/2012, n. 113, ma anche Tar Lazio, sez. III bis, n. 25678 del 15 marzo



2012; Cons. di Stato, sez. VI, 11 gennaio 2012, n. 113; TAR Lazio-Roma, sez. III bis, 02 novembre 2011, n. 8538; Consiglio di Stato, n. 774/2012 del 15 febbraio 2012, sez. VI).

3) E d'altronde è proprio la sentenza Cass., SS.UU. 24 settembre 2013, n. 27991, posta dalla sentenza impugnata a fondamento della dichiarazione della giurisdizione del GA nel caso di specie, a riconoscere, invece, nei casi come quello oggetto del presente giudizio la giurisdizione del Giudice Ordinario.

Invero, la Suprema Corte, dopo aver premesso in perfetta analogia con quanto fin qui sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità ed amministrativa, la giurisdizione del GO in materia di GaE, per l'assenza di una procedura concorsuale e perché trattasi *“piuttosto dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti”*, precisa che spetta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo **ogni azione diretta all'annullamento di atti di normazione subrimaria**. Invero, *“In tal caso è contestata dai ricorrenti la legittimità della regolamentazione con disposizioni generali ed astratte, delle graduatorie ad esaurimento al fine di ottenere l'annullamento di tale regolamentazione in parte de qua (perché siano inseriti anche i docenti di III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto), e non già la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria, eventualmente previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura subrimaria”* che, a contrario, appartiene alla giurisdizione del **Giudice Ordinario**.

E' proprio sulla scorta di tali arresti giurisprudenziali che risulta acclarato nel *caso de quo* la giurisdizione del GO e quindi la corretta instaurazione del giudizio dinanzi al Tribunale del Lavoro di Latina. Invero, la domanda avanzata nel ricorso introduttivo di primo grado era diretta ad ottenere **l'accertamento incidentale della illegittimità (anche costituzionale) delle disposizioni che escludono la dott.ssa Nardi dalle Graduatorie ad Esaurimento, con conseguente disapplicazione della citata normativa con riferimento alla singola collocazione della ricorrente nelle medesime Graduatorie.**

Nello stesso senso il Tar del Lazio, sez. III bis, con la recentissima sent. del 21/04/2015 n. 299, declinando la propria giurisprudenza *in subiecta materia*, ha affermato che *“Non così quando oggetto del giudizio sia **“la singola collocazione del docente in una determinata graduatoria, che va sottoposta al giudice ordinario del quale dunque permane il potere di “disapplicazione degli atti***



amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa sub primaria”.

LA GIURISDIZIONE A CONOSCERE DEL PRESENTE GIUDIZIO DEVE, PERTANTO, ESSERE RICONOSCIUTA IN CAPO AL GIUDICE ORDINARIO QUALE GIUDICE DEL LAVORO.

B) *ERRORES IN IUDICANDO*. ILLOGICITA’ E ASSENZA DELLA MOTIVAZIONE. SUL POSSESSO TITOLI PER L’INSERIMENTO NELLA FASCIA AGGIUNGIVA ALLA TERZA DELLE GAE

In via preliminare occorre rilevare come la sentenza di primo grado sia del tutto errata ed illogica nella parte in cui rigetta il ricorso in quanto *“la documentazione prodotta in giudizio comprova che la ricorrente non ha i titoli per l’inserimento nella quarta classe”*. Invero, sono stati **allegati al ricorso introduttivo la Delibera del Consiglio di Facoltà del 30.11.2008 dell’Università degli Studi Roma TRE (all.to 2 del fascicolo di primo grado), nonché il certificato di Laurea con l’indicazione degli esami sostenuti nel corso di Laurea di Scienze della formazione primaria (all.to 3 del fascicolo di primo grado)**. A corredo della documentazione è poi stata addirittura allegata la domanda cartacea inoltrata dalla dott.ssa Nardi per tentare di entrare nella fascia aggiuntiva alla III delle graduatorie ad esaurimento (all.to 1 del fascicolo di primo grado). Pertanto, non si comprende il motivo per il quale la sentenza impugnata abbia ritenuto che la ricorrente non possedesse i titoli per entrare nella *“quarta classe”* (!!!), atteso che proprio ai sensi della normativa impugnata (D.M. 53/12) **la laurea in Scienze della Formazione Primaria è titolo per accedere alla fascia aggiuntiva alla terza delle Graduatorie ad Esaurimento per cui è causa!**

Appare pertanto evidente come la sentenza impugnata sia inficiata da un vizio di totale **travisamento dei fatti**. La sussistenza di tale vizio in seno al provvedimento *de quo* è del tutto evidente anche in considerazione dell’erronea terminologia utilizzata dall’organo giudicante: nelle Graduatorie ad Esaurimento non esiste la *“quarta classe”*, bensì la **fascia aggiuntiva alla terza (denominata anche quarta fascia, ma non “quarta classe”!)**

C) *ERRORES IN IUDICANDO*. ILLOGICITA’ E ASSENZA DELLA MOTIVAZIONE. SULLA FONDATEZZA DELLA DOMANDA

Ulteriormente, il Giudice di prime cure, **senza alcuna adeguata e compiuta motivazione** e senza l’espletamento dell’istruttoria richiesta in ordine



all'accertamento dell'an del *quantum* del danno lamentato dalla ricorrente, **molto genericamente riteneva infondata** la domanda *“non avendo parte ricorrente su cui incombeva il relativo onere, fornito prova dei presupposti di legge posti a fondamento della domanda. Era onere della parte ricorrente fornire tale dimostrazione in giudizio ex art. 2697, comma 1, c.c. secondo cui chi vuol far valere in giudizio un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”*.

Al contrario, la dott.ssa Nardi ha dato ampia dimostrazione dei motivi di illegittimità del D.M. 53/2012, art. 1, comma 1, a Lei applicato nella parte in cui stabilisce che *“Possono presentare domanda di inclusione in una fascia aggiuntiva alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in applicazione del D.M. 12 maggio 2011 n. 44, modificato dal D.M. 26 maggio 2011 n. 47, i docenti che negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11 hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria”*.

In considerazione della totale assenza di motivazione in ordine al mancato accoglimento della domanda, i motivi di illegittimità già proposti in primo grado vengono di seguito riformulati.

1) Invero, l'ins. Nardi ha contestato la legittimità del D.M. 53/2012 a Lei applicato nella parte in cui all'art. 1, comma 1, in applicazione dell'art. 14, comma 2 ter, D.L. 216/2011, conv. con L. 14/2012, consente l'iscrizione, nella fascia aggiuntiva alla III delle Graduatorie ad Esaurimento, ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione attraverso i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria, unicamente negli aa.aa. 2008-09, 2009-10, 2010-11, escludendo pertanto senza alcuna ragione coloro che si sono laureati dopo il marzo 2012 (sessione straordinaria dell'a.a. 2010-11) e generando, di conseguenza, una ingiusta ed illogica discriminazione.

Nondimeno, le norme sopra richiamate si pongono in contrasto con i fondamentali principi di uguaglianza e parità di trattamento che la Carta Costituzionale sancisce all'art. 3. Infatti, illogica e fortemente discriminatoria è la situazione nella quale si è venuta a trovare la dott.ssa Nardi che, in **identica situazione di carriera e di titolo abilitante rilasciato al conseguimento del titolo di studio**, si è vista



riconoscere effetti diversi circa l'impossibilità di utilizzare il titolo per l'iscrizione nella IV fascia delle Graduatorie ad Esaurimento, solo ed unicamente in relazione alla **data di conseguimento** del titolo stesso. Cittadini che hanno lo stesso identico titolo, non hanno gli stessi diritti!

2) Tale disparità di trattamento pone in condizioni diverse studenti iscritti al medesimo corso di laurea, escludendo dalle GaE tutti coloro che, al pari dei colleghi laureati pochi mesi prima, hanno frequentato il corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria **quadriennale**.

Infatti, soltanto a partire dell'a.a. 2011-12 (D.M. 249 del 10/9/2010, entrato in vigore il 15/2/2011), per le nuove immatricolazioni, i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria sono diventati quinquennali, mentre tutti i corsi attivati nei precedenti anni accademici erano quadriennali. Orbene, escludere la dott.ssa Nardi dalle GaE appare ancora più illegittimo e discriminatorio atteso che ella ha seguito lo stesso corso quadriennale dei colleghi laureati negli anni accademici precedenti. A tutto voler concedere, una "*legittima discriminazione*" (trattare in modo diverso situazioni diverse) avrebbe dovuto condurre all'esclusione dalle GaE unicamente degli immatricolati con l'ordinamento quinquennale.

Diversamente, come può ritenersi legittimo un contesto normativo (DM 53/2012, DL 216/11, L 14/212) che discrimina un insegnante rispetto ad altri (escludendolo dalle GaE), pur avendo seguito lo stesso identico percorso universitario, con il medesimo ordinamento quadriennale e i medesimi esami, sol perché si è laureato pochi mesi dopo gli altri ai quali invece è consentita l'iscrizione? Ciò appare ancor più grave soprattutto in considerazione del fatto che quando la dott.ssa Nardi, nel 2008, si è iscritta al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, questa consentiva l'iscrizione addirittura in III fascia delle GaE, sicché la ricorrente aveva fatto **legittimo affidamento** sulla possibilità di inserirsi in GaE e per tale motivo si era determinata a conseguire la seconda laurea in modo da poter iniziare il suo percorso da insegnante, prima in qualità di precaria e poi come docente a tempo indeterminato (atteso che il 50% delle assunzioni a tempo indeterminato viene fatto sulla base delle GaE).

In questo senso si è espresso il Tribunale di Teramo, sez. Lavoro, con una recentissima sentenza del 16 febbraio 2015 (peraltro indicata anche a verbale nel giudizio di primo grado e non considerata dal Giudice), che in un caso identico a quello della dottoressa Nardi, oggetto del presente ricorso, ha statuito che



“essendo identico il valore abilitante all’insegnamento che possiede il titolo di studio, il procedimento di ammissione al Corso di laurea nonché il percorso accademico e la procedura abilitante del tutto ingiustificata appare la discriminazione operata da tale punto di vista nell’escludere dalle Graduatorie ad Esaurimento, coloro che si fossero laureati dopo la fine dell’anno accademico 2010/2011 pur avendo frequentato il cd. ‘ vecchio ordinamento ’ del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria” (Tribunale di Teramo, sez. Lavoro, sent. 16 febbraio 2015) (all.to 3).

3) Ulteriormente, ancora più illegittima appare la normativa richiamata alla luce di altri fondamentali principi costituzionali, attesa l’impossibilità per la ricorrente, alla stregua della normativa vigente in materia, di ottenere una qualunque futura nuova iscrizione nelle Graduatorie ad Esaurimento. La dottoressa Nardi infatti è esclusa, oggi ed in futuro, dalla possibilità di lavorare con le Graduatorie ad Esaurimento al pari dei colleghi che sono riusciti ad entrare nelle Graduatorie ad Esaurimento unicamente per la circostanza di essersi laureati pochi mesi prima, circostanza peraltro del tutto aleatoria.

In tal senso appare evidente la violazione i numerosi fondamentali principi costituzionali, ed in particolare;

- l’art. 4, comma 2, che individua nel lavoro un diritto-dovere, nella **scelta** del cittadino dell’attività lavorativa e del modo di esercitarla come mezzo di sviluppo della personalità umana per il progresso materiale e spirituale della Nazione;
- art. 35, in quanto viene ingiustamente, illogicamente e discriminatoriamente violato il diritto al lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni, mortificando, altresì, le iniziative del docente volte alla **formazione e all’elevazione professionale** attraverso il conseguimento di abilitazioni;
- art. 51, perché tutti i cittadini devono poter accedere agli **uffici pubblici in condizione di uguaglianza** e perché in maniera irragionevole non si consente ai docenti abilitati sulla base di una normativa statale (Laurea in Scienze della Formazione Primaria con valore abilitante) di conseguire contratti di lavoro, al pari dei colleghi laureati solo pochi mesi prima.

4) Ma vi è di più. Fino al 2010 il MIUR ha continuato ad istituire Corsi di Laurea in Scienze della Formazione primaria vecchio ordinamento (quadriennali), attivando tali percorsi formativi abilitanti, sempre con identiche modalità, cioè attraverso l’emissione di bandi ministeriali annuali, che rilasciano titoli di studio



abilitanti all'insegnamento, finalizzati all'inclusione in Graduatoria ad Esaurimento dei docenti così formati. Con l'impugnato D.M. 53/2012, in applicazione del D.L. 216/2011, conv. con L. 14/2012, *in parte de qua*, il MIUR paradossalmente **nega l'accesso a questi selezionati docenti** (compresa la ricorrente Nardi Tiziana), **dopo averli formati** attraverso tali corsi di laurea! In sostanza, il MIUR nega alla dott.ssa Nardi il legittimo diritto all'inclusione nelle Graduatorie ad Esaurimento, mettendo la ricorrente nell'impossibilità di lavorare (così come altre migliaia di persone), dopo aver investito anni di studio e risorse economiche **facendo affidamento sul sistema di reclutamento esistente al momento dell'iscrizione**.

Infatti, si ribadisce, al momento dell'iscrizione al corso di laurea in Scienze della Formazione primaria da parte della dott.ssa Nardi Tiziana, il titolo conseguito era idoneo ai fini dell'iscrizione nelle Graduatorie ad Esaurimento. Certamente la dott.ssa Nardi non si sarebbe iscritta a tale corso di Laurea (finalizzato all'insegnamento) se avesse saputo che il diploma di laurea così conseguito le avrebbe precluso proprio l'inserimento nelle graduatorie che costituiscono modalità di accesso all'insegnamento!

5) Nondimeno, la lesione del legittimo diritto della ricorrente all'inclusione nella IV fascia delle Graduatorie ad Esaurimento, diventa ancora più evidente se si considera un ulteriore aspetto della questione. Con particolare riferimento alla copertura dei posti di sostegno, l'Amministrazione Scolastica, in ipotesi di esaurimento delle graduatorie di sostegno, convoca per la copertura di tali posti, personale inserito nella Graduatoria ad Esaurimento, ma su posto comune, pertanto **privo dello specifico titolo polivalente** per il sostegno.

Anche sotto questo profilo, appare evidente la violazione di fondamentali principi costituzionali, ed in particolare del principio di buon andamento della PA ex art. **97 Cost.**, atteso che il MIUR finisce così per pagare persone prive di titoli, quando potrebbe, invece, assumere docenti in possesso delle competenze richieste ed assicurare così efficacia, efficienza e qualità nel servizio pubblico (anche nell'interesse dell'utenza ad avere docenti qualificati per lo specifico disturbo psico-fisico di cui si è affetti), oltre che la tutela del legittimo diritto dei lavoratori ad ottenere contratti di lavoro che sono loro illegittimamente preclusi. Si opera in tal modo un'ulteriore forma di discriminazione, atteso che vengono privilegiate persone prive di titolo per la copertura di posti per l'insegnamento ad alunni con



disabilità, piuttosto che docenti muniti di competenze specializzate, debitamente documentate.

Anche sotto tale profilo, vi è un'evidente violazione **dell'art. 35 Cost.**, che tutela la formazione e l'elevazione professionale, atteso che i docenti muniti del titolo di specializzazione per il sostegno, hanno preparazione, competenze e conoscenze ulteriori e specifiche, rispetto ai colleghi privi di tale titolo (all.to 3 del fascicolo di 1° grado).

6) Ulteriormente, il D.M. 42/2009 relativo all'integrazione e aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011, consentiva l'iscrizione con riserva in III fascia del personale docente che nell'a.a. 2007/08 si era iscritto al corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria. Orbene, anche sotto tale profilo viene a determinarsi una grave discriminazione in danno della dott.ssa Nardi Tiziana. Infatti, si verifica la paradossale e inammissibile situazione di docenti che, iscritti nell'a.a. 2007/08, non ancora laureati ma sono inseriti in III fascia con riserva e la dott.ssa Nardi Tiziana che, laureata nel 2012, non rientra neppure nella IV fascia! Anche sotto tale profilo viene perpetrata è una grave violazione degli artt. 3, 4, 35, 57 e 97 Cost.

7) Ma vi è di più. Il D.M. 53/2012, all'art. 1, comma 1, in applicazione dell'art. 14, comma 2 ter, D.L. 216/2011, conv. con L. 14/2012, consentendo l'iscrizione nella fascia aggiuntiva alla III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione attraverso i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria, unicamente negli aa.aa. 2008-09, 2009-10, 2010-11, esclude (si ribadisce) coloro che si sono laureati dopo il marzo 2012.

L'art. 10 del medesimo D.M. 53/2012, inoltre, con riferimento alle modalità di presentazione delle domande di inserimento nella Graduatoria ad Esaurimento, stabilisce che queste *“dovranno essere presentate entro e non oltre il termine del 10 luglio 2012”*.

Orbene, per consolidato principio formatosi in tema di concorsi nella Pubblica Amministrazione, **i requisiti di ammissione devono essere posseduti all'atto della presentazione della domanda** e quindi, ancora una volta, del tutto ingiustificatamente, si è determinata l'esclusione della dott.ssa Nardi dalle Graduatorie per cui è causa, essendo del tutto illogica e irragionevole la previsione (sia pure implicita) che retrodata il conseguimento del titolo di accesso al marzo



2012 (sessione straordinaria di laurea dell'a.a. 2010-11), quando invece la domanda doveva essere presentata entro il 10/07/2012. Ancora una volta si giunge alle medesime conclusioni, appare del tutto irragionevolmente discriminatorio escludere docenti che solo per motivi temporali, conseguono lo stesso titolo abilitante solo pochi mesi dopo altri.

Tutto ciò premesso, la sig.ra Nardi Tiziana, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

all'Ill.ma Corte di Appello adita, affinché, voglia nominare il giudice relatore e fissare l'udienza di discussione della causa per ivi sentire, in riforma della impugnata sentenza meglio descritta in epigrafe, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

a) accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, l'illegittimità del DM n. 53 del 14 giugno 2012, art. 1, comma 1, nonché del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216, art. 14, comma 2 *ter*, convertito dalla Legge L. 24 febbraio 2012, n. 14, nella parte non consentono ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento attraverso i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria nell'anno accademico 2011-2012 l'inserimento nella fascia aggiuntiva alla III delle Graduatorie ad Esaurimento, per l'effetto

2) **disapplicare** alla dott.ssa Nardi Tiziana il DM n. 53 del 14 giugno 2012, art. 1, comma 1, nonché del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216, art. 14, comma 2 *ter*, convertito dalla Legge L. 24 febbraio 2012, n. 14, nella parte non consentono alla ricorrente che ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento attraverso i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria nell'anno accademico 2011-2012 l'inserimento nella fascia aggiuntiva alla III delle Graduatorie ad Esaurimento;

3) ordinare al M.I.U.R, Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, Ufficio XII - Ambito territoriale per la provincia di Latina, in persona del legale rapp. p.t., l'immediato inserimento dell'ins. Nardi Tiziana nella IV fascia delle Graduatorie ad Esaurimento per la scuola primaria, valide per gli aa.ss. 2012/13 e 2013/14: rispettivamente posto comune, lingua inglese, sostegno;

4) accertare e dichiarare che, in conseguenza della illegittima esclusione dalle Graduatorie ad Esaurimento, l'ins. Nardi Tiziana non è stata destinataria di contratti a tempo determinato che senz'altro la ricorrente avrebbe stipulato in considerazione del fatto che le graduatorie per il sostegno sono esaurite per l'a.s.



2011-12 e per l'effetto condannare il M.I.U.R, Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, Ufficio XII - Ambito territoriale per la provincia di Latina, in persona del legale rapp. p.t., al risarcimento in favore della sig.ra Nardi Tiziana del danno patrimoniale da quantificarsi nella misura della retribuzione globale di fatto che la stessa ins. Nardi avrebbe percepito in costanza di rapporto di lavoro per gli indicati anni scolastici, oltre a tutte le ulteriori somme anche a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali, nonché tutti gli ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali, così come verranno accertati in corso di causa e che si quantificano nella somma di € 26.000,00 o le maggiori o minori somme che saranno ritenute di giustizia;

5) nella denegata ipotesi in cui non sia possibile la liquidazione del danno come richiesto al superiore punto 4), si chiede che l'Ill.mo Giudice adito proceda alla liquidazione in via equitativa;

6) che, per i motivi esposti nella narrativa del presente atto, l'Ill.mo Giudice adito sollevi questione di legittimità costituzionale del DM n. 53 del 14 giugno 2012, art. 1, comma 1, nonché del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216, art. 14, comma 2 ter, convertito dalla Legge L. 24 febbraio 2012, n. 14, *in parte de qua*, per contrasto con gli artt. 3, 4, 35, 51 e 97 Cost.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge, in favore dei procuratori antistatari.

Si chiede disporsi CTU diretta alla quantificazione delle somme spettanti in conseguenza della mancata stipula dei contratti di lavoro così come meglio descritte in narrativa.

Si offrono in comunicazione mediante deposito in Cancelleria:

- 1) Copia conforme sent. n. 319/2014 Tribunale di Latina, sez. Lavoro, dott. Corradino Diana (all.to 1);
- 2) Articolo giornalistico on line - Tribunale di Teramo, sez. Lavoro, sent. del 16/02/2015 (all.to 2);
- 3) Copia contributo unificato (all.to 3)

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa è pari ad € 26.000,00 e che il contributo unificato, trattandosi di controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, è pari ad € 118,50, aumentato della metà per i giudizi di impugnazione è pari ad € **177,75** (all.to 3).

Formia, 22/06/2015

Avv. Maria Rosaria Altieri



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA
NOTIFICAZIONE
AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto Avv. Maria Rosaria Altieri, procuratore che assiste, rappresenta e difende la ricorrente, giusta procura in calce all'atto introduttivo del soprascritto ricorso,

PREMESSO

- che il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al reinserimento nelle vigenti Graduatorie ad Esaurimento per la Scuola Primaria, posto comune, lingua inglese e sostegno, valevoli per il biennio 2012/2014, trasfuse nelle Graduatorie valide per il triennio 2014/17;
- che ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti inseriti nelle vigenti Graduatorie ad Esaurimento, Scuola primaria, posto comune, lingua inglese e sostegno, dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Latina, che, in virtù del reinserimento della dott.ssa Nardi Tiziana, sarebbero scavalcata dalla ricorrente in ragione del maggior punteggio della stessa;
- che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile per l'elevato numero dei destinatari, più di 500, e per l'impossibilità di identificarli tutti;
- che la pubblicazione in G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la Dott.ssa Nardi;
- che la legge 21 luglio 2000, n. 205, all'art. 12, ha previsto che il Presidente del Tribunale può disporre che la notifica del ricorso o di provvedimenti sia effettuata con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- che la norma può applicarsi anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare (quale forma di notifica alternativa alla notifica per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c.) la pubblicazione del ricorso col testo integrale o per estratto sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;
- che in tal modo viene realizzato il contraddittorio con una moltitudine di citandi che vengono identificati attraverso lo status di dipendenti pubblici e raggiunti presso il Ministero cui appartengono;



- che diversamente, l'efficacia della notifica per pubblici proclami ordinaria è stata più volte messa in dubbio e significativa, al riguardo, è la decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, secondo la quale "[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*";
- che la notifica per pubblici proclami per via telematica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive (si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.);
- che, infatti, anche i Tribunali di Genova e di Alba, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "[...] *l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]*" (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R).

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato propone

ISTANZA

affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c,

VOGLIA AUTORIZZARE

la notificazione per via telematica tramite inserimento dell'estratto del ricorso e del provvedimento giudiziale in seno all'apposita area tematica predisposta dal



MIUR sul proprio sito istituzionale e dedicata proprio alle notificazioni per pubblici proclami.

Formia, 22/06/2015

Avv. Maria Rosaria Altieri

